

# Associazione “Il mondo parla” – APS

## STATUTO

### Titolo I

#### Denominazione, sede e durata

##### Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita una Associazione denominata “Il mondo parla” - APS.
2. L'Associazione ha sede a Modena. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente statuto.

### Titolo II

#### Scopi, finalità e attività

##### Art. 2 - Scopi, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto.
2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. Le attività di interesse generale che la Associazione intende svolgere riguardano:
  - a) **ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale, tra le quali:**
    - promuovere e organizzare convegni, incontri, seminari, corsi, eventi artistici, mostre e rassegne, studi, ricerche e iniziative culturali finalizzati a restituire alla letteratura e all'arte in genere il suo ruolo necessario ed essenziale nel mondo contemporaneo tramite l'apprendimento, la sperimentazione e la diffusione di un metodo di lettura innovativo denominato "da soggetto a soggetto" promosso dalla studiosa russa Tat'jana Kasatkina e la costituzione di comunità di lettori come ambiti di dialogo e di ricerca per la ricostruzione del senso di un'opera;
    - favorire e promuovere la collaborazione tra Accademia, Università e Scuola per un costante rinnovamento di metodi e pratiche nella comunicazione del

- sapere, offrendo un contributo alla ricerca nelle scienze umanistiche;
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta;
  - pubblicare testi/volumi, notiziari (anche tramite lo strumento informatico e la comunicazione on line), indagini, ricerche, studi e bibliografie;
  - promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;
  - erogare borse di studio per ricerche e studi di particolare interesse scientifico o didattico o per sostenere la partecipazione ad eventi o iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
  - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per esecuzioni delle iniziative descritte.

**b) ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera d), Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra le quali:**

- favorire la formazione iniziale dei giovani aspiranti alla professione docente;
- promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale per docenti;
- offrire nuove opportunità formative a docenti e altri professionisti.

**c) ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, comma 1, lettera l), formazione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare riferimento a:**

- promuovere e organizzare attività formative volte ad avvicinare all'universo della letteratura i giovani anche migranti e privi di strumenti culturali specifici;
- istituire e gestire corsi di studio, nonché corsi scolastici, pre-scolastici, corsi sperimentali e di formazione professionale;
- erogare borse di studio per ricerche e studi di particolare interesse scientifico o didattico;
- predisporre centri di documentazione e biblioteche a servizio dei soci e dei cittadini.

4. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse

generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

5. L'Associazione opera a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività sociali, la Associazione può collaborare con enti pubblici e private e aderire a organismi internazionali, nazionali e locali che perseguono finalità analoghe.

### **Titolo III**

#### **Soci**

#### **Art. 3 - Soci**

1. Possono essere soci le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro, che condividano le finalità della Associazione.
2. Il socio ha i diritti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il socio è tenuto a contribuire alle necessità della Associazione attraverso il versamento della quota annuale di adesione e collaborando alle attività associative secondo le sue possibilità.

#### **Art. 4 - Ammissione soci**

1. L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla condivisione delle finalità della Associazione e al rispetto delle norme e del presente Statuto.
2. Gli enti associati che non sono associazioni di promozione sociale non possono superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Si diventa soci della Associazione a richiesta, da presentare al Consiglio Direttivo in forma scritta.
4. Sulla domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo decide entro novanta giorni.
5. L'ammissione a socio va comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.
6. Il diniego di ammissione va comunicato all'interessato che ha sessanta giorni di tempo, dal ricevimento del diniego, per chiedere che sulla sua istanza si pronunci la Assemblea, nella prima riunione utile.

## **Art. 5 – Diritti e doveri dei soci**

1. Gli associati hanno diritto di:
  - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
  - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  - f) essere informati sull'attività associativa;
  - g) esaminare i libri sociali, previa istanza scritta al Presidente che deve assicurare all'associato l'esercizio del diritto in un tempo celere.
  
2. Gli associati sono tenuti a:
  - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
  - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
  - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

## **Art. 6 - Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per decesso, per estinzione della persona giuridica, per recesso, per esclusione e per decadenza.
2. Il recesso è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal socio alla Associazione.
3. La decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando lo stesso abbia omesso di versare la quota annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito al versamento da parte del Consiglio Direttivo.
4. La esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:
  - per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione;
  - non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari o a regolari

- delibere adottate dagli organi sociali;
- comportamento che arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione.
5. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo che sanciscono la decadenza o la esclusione dell'associato, l'interessato, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, può proporre ricorso alla Assemblea, che decide nella prima riunione utile.
  6. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci deceduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate.

### **Art. 7 – Volontariato**

1. Le attività della Associazione, sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai volontari può essere anche riconosciuto il rimborso delle spese nelle modalità e secondo le condizioni ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.Lgs. 117/2017.
4. I volontari non occasionali, sia associati che non associati, sono iscritti in apposito registro.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

## **Titolo IV**

### **Organi**

#### **Art. 8 - Organi della Associazione**

1. Organi della Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente e il Vice Presidente;
  - d) l'Organo di Controllo, ove istituito.
2. I componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo, possono ricevere solo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

#### **Art. 9 - Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Associazione e viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Ciascun socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro soci, ha diritto ad un voto.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione proposti dagli aspiranti associati;
  - delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o di esclusione degli associati;
  - delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
  - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
5. L'Assemblea straordinaria:
  - delibera sulle modifiche statutarie;
  - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;

- delibera lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo.
- 6. L'Assemblea viene convocata mediante avviso scritto, anche tramite modalità elettroniche e telematiche, da inviare a ciascun socio almeno sette giorni prima della data fissata per la Assemblea stessa.
- 7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno previsto e di data, ora e luogo, distintamente per la prima e la seconda convocazione.
- 8. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 10. La seconda convocazione deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
- 11. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, di almeno un quarto degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
- 13. È ammesso il voto per delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. È composto da un minimo di due membri ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci previa determinazione del loro numero.
3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga meno un membro del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica possono cooptare un nuovo membro. Tale nomina sarà sottoposta al parere dei soci nella prima assemblea utile, che potranno confermare la cooptazione effettuata dai

membri del Consiglio Direttivo o effettuare una nuova nomina. Nel caso in cui i membri del Consiglio Direttivo non provvedano alla cooptazione deve essere convocata la Assemblea per la elezione del sostituto. I sostituti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

4. Nel caso in cui venga meno più della metà dei consiglieri originariamente eletti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata la Assemblea per la elezione dell'organo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno cinque giorni, con avviso scritto, anche tramite modalità elettroniche e telematiche, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della modalità con cui si terrà la riunione.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di delibera in parità di voti, prevale quella con il voto favorevole del presidente.

#### **Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, che non siano riservati ad altri organi sociali, per legge o per le previsioni del presente Statuto.
2. A titolo meramente esemplificativo il Consiglio Direttivo:
  - elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
  - predispone le proposte da presentare all'Assemblea;



- predisporre bilancio o rendiconto;
  - dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
  - approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
  - determina la quota associativa annuale e le modalità e i tempi di versamento della stessa;
  - delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
  - delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
  - adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
  - assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
  - accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
  - individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti;
  - attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio;
  - adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Al Consiglio Direttivo compete la tenuta dei libri sociali obbligatori indicati dalle norme vigenti.
  4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o ad altro consigliere, precisandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

### **Art. 12 - Il Presidente e il Vice Presidente**

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, è responsabile del buon andamento della vita sociale e rappresenta l'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni vengano attuate.
3. In caso di necessità, assenza o temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

### **Art. 13 - Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica.

2. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell' apposito registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
6. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo o predisposto per decisione della Associazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del terzo settore.
8. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

## **Titolo V**

### **Risorse economiche e bilancio**

#### **Art. 14 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. eredità, donazioni e legati;
  - c. erogazioni liberali di associati e di terzi;
  - d. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f. entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;

- g. entrate derivanti dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali;
  - h. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
  - i. altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.
2. Il patrimonio della Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme sugli enti del terzo settore.
4. Il Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio attesta il carattere secondario e strumentale della attività di cui all'art. 2 comma 4 del presente statuto.
5. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi sociali, ai sensi delle norme vigenti sugli enti del terzo settore.
6. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali di interesse generale.

## **Titolo VI**

### **Scioglimento e norme di rinvio**

#### **Art.16 - Lo scioglimento della Associazione**

1. In caso di scioglimento deliberato a norma del presente statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente di Terzo Settore, indicato dalla Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

#### **Art.17 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osservano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di enti del terzo settore.